



**COMUNE DI CALDERARA DI RENO**  
**Provincia di Bologna**

**REGOLAMENTO DI**  
**POLIZIA URBANA E LOCALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 13.4.1999

RESO ESECUTIVO DAL CO.RE.CO CON PROV.V. TO N. 16 DEL 21.4.1999

**ENTRATA IN VIGORE: 1 MAGGIO 1999**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Disciplina della polizia locale urbana e rurale**

1. La polizia locale urbana e rurale è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti.
2. Il presente Regolamento è diretto all'integrità dei beni patrimoniali e demaniali del comune di Calderara di Reno, al corretto uso dell'ambiente urbano e del territorio, al pacifico ed ordinato svolgimento della vita della comunità.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

### **Art. 3 -Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia locale urbana e rurale**

1. All'attività di polizia locale urbana e rurale sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli operatori di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, possono accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono attività sottoposte alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato e di accertare ogni violazione amministrativa.
3. A tal fine la Polizia Municipale di Calderara di Reno può operare, su disposizione del Sindaco e previa stipula di apposite convenzioni, in collaborazione con gli analoghi corpi e servizi dei comuni dell'Area Metropolitana Bolognese, quali i Vigili Provinciali, le Guardie Zoofile, le Guardie Ecologiche Volontarie, le Guardie Ittico-Venatorie, sia all'interno del territorio comunale che in quelli di Comuni consorziati o associati.

#### **Art. 4 – Ausilio e collaborazione volontaria**

1. Collaborano con gli Agenti della Polizia Municipale i dipendenti ed gli ausiliari del Comune di Calderara di Reno che abbiano ruoli e qualifiche sussidiarie della loro attività.
2. La Polizia Municipale è tenuta a ricevere segnalazioni verbali o scritte dei cittadini in materia di polizia locale urbana e rurale, ad effettuare gli accertamenti necessari e ad informare il Sindaco, gli Assessori e gli uffici competenti per l'eventuale risposta e l'adozione dei provvedimenti del caso.
3. Tutti i dipendenti del Comune di Calderara di Reno sono tenuti a segnalare tempestivamente e scrupolosamente all'ufficio di Polizia Municipale fatti riguardanti le materie del presente regolamento o i compiti della Polizia Municipale di cui siano venuti a conoscenza, sia per segnalazione dei cittadini che nello svolgimento dei propri uffici.
4. Nell'espletamento dei loro compiti gli Agenti della Polizia Municipale, i dipendenti comunali e gli ausiliari sono tenuti alla riservatezza e, ove prescritto, al segreto d'ufficio.

## **TITOLO II -AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

### **Art. 5 Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso**

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:
  - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
  - d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
  - e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
  - f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali l'atto sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.
2. Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
3. Per l'esame delle richieste si osservano le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelle del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sui diritti di informazione ed accesso oltre alle norme che disciplinano ciascuna materia.
4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, sono anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli possono essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che devono essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

## **Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi**

1. Tutte le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed gli altri atti di assenso devono essere tenuti a disposizione nei luoghi e durante tutto il periodo di loro validità, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi devono essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, in caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari devono richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

## **Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo**

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione può essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XI del presente Regolamento.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, può essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del provvedimento.
3. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
  - a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
  - b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
  - c) devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
4. Il titolo si intende decaduto:
  - a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
  - b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
5. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
6. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

## **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - POSTEGGI**

### **Art. 8 - Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. È proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia.
3. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme eventualmente contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

### **Art. 9 - Vettrine dei negozi**

1. La collocazione di vetrine e bacheche, anche temporanee e spostabili, su spazi pubblici è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune.
2. Le vetrine dei negozi non possono sporgere oltre la linea degli stipiti e delle altre parti decorative del fabbricato.
3. Le vetrine aperte su spazi pubblici devono essere mantenute correttamente pulite e arredate. In caso di manutenzione o di temporanea inagibilità devono essere occultate, al loro interno, con tende, velari, addobbi o simili, decorosi e puliti. In caso di rimozione del vetro o dell'infisso, per rottura o altro, le vetrine, ove non protette da serranda chiusa, devono essere chiuse con assito pulito e correttamente mantenuto. Le serrande a griglie devono essere periodicamente pulite e quelle cieche devono essere correttamente mantenute, riverniciate e pulite da lordure o iscrizioni occasionali.

## **Art. 10 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e quando tali operazioni richiedono un tempo di ingombro del suolo pubblico superiore a 30 minuti, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche negarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Tali operazioni, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

## **TITOLO IV - INSTALLAZIONE TENDE**

### **Art. 11 - Domanda per ottenere l'autorizzazione di installare tende**

1. Chiunque intenda installare tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonchè su aree private, deve ottenere apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, secondo le disposizioni contenute nel regolamento edilizio comunale.

### **Art. 12 – Installazione di tende su spazi pubblici**

1. L'installazione di qualsiasi tenda su suolo o spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

### **Art. 13 - Divieti e limitazioni**

1. Le tende in generale, devono essere mobili; non devono determinare ostacolo di carattere viabilistico, nè contrastare col decoro edilizio ed ambientale, e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altro oggetto destinato alla pubblica vista.
2. Le tende dei negozi devono essere riavvolte dopo l'orario di chiusura degli stessi.
3. In caso di cattiva manutenzione l'autorizzazione può essere revocata e il Comune ordina la rimozione dei manufatti degradati o pericolosi a cura e spese del titolare.

### **Art. 14 - Caratteristiche essenziali delle tende**

1. Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o area soggetta a pubblico passaggio, devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,40 dal suolo per le nuove installazioni.
2. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

3. Le tende non devono presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire intralcio o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione ed in tempo di pioggia o di vento non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

#### **Art. 15 - Estetica delle tende**

1. Tutte le tende, comprese quelle perpendicolari e quelle da collocarsi nei vani dei portoni e delle finestre degli edifici, devono proporsi in modo armonico nelle facciate degli immobili senza costituire elemento di disturbo o di contrasto con l'ambiente circostante.
2. Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.
3. Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, è disposta l'immediata rimozione.

## **TITOLO V - TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI**

### **Art. 16 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo**

1. L'apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, da rilasciarsi dalla competente Autorità comunale ai sensi del punto 9, primo comma, dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio, da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

### **Art. 17 - Spettacoli e trattenimenti pubblici**

1. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità comunale a norma del punto 5 del primo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.
2. L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni o rumori ed in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.
3. I trattenimenti, gli spettacoli e le attività suddette non possono essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che può negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.
4. Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento e non soggette, quindi alla licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S., deve essere presentato preventivo avviso al Comune, che può comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

### **Art. 18 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali**

1. L'installazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se indette senza fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità Comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, deve essere poi prodotto il certificato di perfetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.
2. In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Autorità Comunale può richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle istruzioni che, al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale devono, quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si da inizio ai lavori.

### **Art. 19 - Impianti tecnologici**

1. Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.
2. Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori devono presentare al Comune la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90, a firma dell'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).
3. Per gli allestimenti più complessi, l'Autorità Comunale, prima di concedere il proprio assenso, può richiedere una verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).
4. Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici devono essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

### **Art. 20 – Mestieri girovaghi**

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio comunale, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se non sia stata preventivamente rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità Comunale.

2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

## **TITOLO VI - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

### **Art. 21 - Circolazione di animali**

1. E' vietato far transitare nel territorio comunale, mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale è inoltre vietato lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile.
3. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi altra specie di animali.
4. È consentito l'esercizio dell'equitazione, fuori dal centro abitato a condizione che non crei intralcio o pericolo alla circolazione.
5. È vietato il transito, senza speciale permesso, di animali non domestici, ancorchè ammaestrati, nel territorio comunale. Tali animali devono in ogni caso, essere bene assicurati e sorvegliati da uno o più conduttori.

### **Art. 22 – Detenzione cani e gatti - obblighi**

1. I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno al vicinato.
2. Di norma, i residenti o abitanti nei centri urbani non possono detenere più di tre cani o gatti adulti per ogni appartamento.
3. In deroga ed a richiesta dell'interessato, si possono detenere più animali di affezione per appartamento acquisito il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria.

### **Art. 23 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. I cani non possono circolare liberamente in luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, se sprovvisti di museruola e se non accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose.
2. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina. In caso di restituzione dell'animale al legittimo proprietario risultante all'anagrafe canina questi deve corrispondere interamente le spese sostenute dal Comune per il recupero e la custodia del cane presso la struttura designata secondo le tariffe al momento in vigore.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
  - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;

- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c) i cani adibiti ai servizi dell'esercito ed a quelli di pubblica utilità.

#### **Art. 24 - Custodia dei cani**

1. La presenza di animali da guardia o di indole aggressiva deve essere segnalata con cartello visibile all'ingresso dell'immobile. Animali da guardia in cortili aperti devono essere contenuti con recinti o catena che ne consentano buone condizioni di mantenimento e sicurezza per le persone.
2. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini devono, durante la notte, essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via; i cani a custodia dei greggi, durante il periodo notturno, possono essere sprovvisti di museruola, purchè legati.

#### **Art. 25 - Divieti**

1. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, in particolare, percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie e l'età.
2. E' vietato abbandonare animali sul territorio comunale.
3. E' vietato addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche con l'uso di strumenti cruenti.
4. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalla Amministrazione Comunale nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.
5. E' vietato tenere cani liberi o incatenati in spazi angusti, quali cantine, solai, balconi, box. I recinti di custodia non devono avere una superficie inferiore a mq. 9 per ogni singolo cane, aumentata di un terzo per ogni cane aggiunto. Da tale disposizione sono esclusi i canili ed i rifugi già in essere di cui alla legge n. 281/91. All'interno di ogni recinto deve essere assicurata una quantità di acqua e di cibo necessari per il sostentamento degli animali, oltre a un adeguato riparo dalle condizioni climatiche. Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico sanitarie, munito di libretto sanitario
6. E' vietato tenere animali in condizione di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi di acqua o del cibo necessari e, nel caso di animali acquatici, in contenitori con acqua insufficiente o scarsamente ossigenata.

7. Se gli animali sono tenuti a catena, che deve essere comunque adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa deve essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.
8. E' vietato esporre animali da affezione nelle vetrine dei negozi, ad esclusione degli acquari.
9. E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali gravidi o di cuccioli.

#### **Art. 26 – Rifiuti organici degli animali**

1. I proprietari dei cani o le persone incaricate alla loro custodia devono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami, sporchino portici, marciapiedi e gli spazi pubblici utilizzati dai cittadini. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

#### **Art. 27 – Anagrafe canina**

1. I proprietari di cani residenti in Calderara di Reno, in base alle vigenti legislazioni nazionali e regionali, devono iscrivere gli animali di cui sono in possesso all'anagrafe canina comunale ed eseguire il tatuaggio o altro sistema di riconoscimento presso il servizio veterinario dell'Azienda USL o un veterinario libero professionista entro 30 giorni dall'acquisto o dalla nascita dell'animale.
2. La vendita o la morte del cane devono essere comunicate all'Autorità Comunale entro 15 giorni. Lo smarrimento dell'animale deve essere denunciato entro 3 giorni.

#### **Art. 28 - Norme di rinvio**

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.U.S.L..
2. Per la prevenzione del randagismo della tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia.
3. Per gli obblighi di chi conduce animali domestici su aree adibite a verde pubblico, si applicano le norme contenute nel Regolamento comunale del verde.

## **TITOLO VII - QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 29 - Suono delle campane**

1. Il suono delle campane, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni, è proibito dalle ore 21 alle ore 6 nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle ore 21 alle ore 5 antimeridiane negli altri mesi. Da tale divieto sono escluse le mattine dei giorni di precetto festivo.
2. Nelle altre ore il suono deve essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

### **Art. 30 - Rumori nelle case - Lavori nelle abitazioni**

1. Nelle abitazioni è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature, strumenti musicali e simili specialmente dalle ore 23 alle ore 8.
2. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o per l'installazione di impianti sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei soli giorni feriali, salvo diversa previsione dei regolamenti condominiali.

### **Art. 31 - Orario per attività rumorose**

1. L'esercizio di arti, mestieri rumorosi e attività rumorose, è limitato nei soli giorni feriali, al seguente orario: fascia normale: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30.
2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti, e tenuto conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:
  - dalle ore 6,00 alle ore 21,00 dei soli giorni feriali nel periodo di vigenza dell'ora legale;
  - dalle ore 7,00 alle ore 20,00 dei soli giorni feriali nel periodo dell'ora solare.
3. Tuttavia sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonchè il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari.

4. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modificazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti Autorità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 23, anche se il locale chiude oltre tale ora.
6. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione può essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purchè risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.
7. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione possono essere imposte ulteriori limitazioni.
8. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

#### **Art. 32 - Rumori fastidiosi**

1. Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio e simili ad altissimo volume.
2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

## **TITOLO VIII - DIVIETI**

### **Art. 33 - Operazioni vietate in luoghi pubblici**

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:
  - a) collocare, senza apposita autorizzazione, addobbi, festoni, luminarie;
  - b) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
  - c) stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali della città, scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili, sul suolo pubblico o su area soggetta a pubblico transito;
  - d) tenere esposti su terrazzi, poggiuoli, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da impedirne la caduta o comunque siano in contrasto con il decoro edilizio ed ambientale;
  - e) utilizzare dispositivi o innaffiare fiori e piante o eseguire qualsiasi altra attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via;
  - f) pulire anditi, vetrine, soglie, ingressi, e marciapiedi antistanti i negozi, esercizi e abitazioni quando crea pericolo o intralcio ai passanti;
  - g) lavare veicoli e/o parti di essi.

### **Art. 34 - Atti contro il decoro e la decenza**

1. Nei luoghi pubblici, tranne quelli all'uopo destinati, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza.
2. È vietato esporsi nelle vie, negli esercizi e nelle aree destinate ad uso pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente ovvero mostrare nudità.

### **Art. 35 - Carovane**

1. La sosta delle carovane nomadi è consentita solo negli spazi stabiliti dall'Autorità Comunale. Tutte le carovane nomadi sostanti fuori dagli spazi stabiliti dall'Autorità Comunale devono lasciare il territorio entro l'orario stabilito dal provvedimento di sgombero impartito dal Sindaco. Decorso tale termine gli agenti della Forza Pubblica eseguono coattivamente il provvedimento di sgombero.

### **Art. 36 - Vasche e fontane**

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida nonché bagnarsi. È vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla con tubi od altri espedienti.

### **Art. 37 – Danneggiamenti del patrimonio pubblico e privato**

2. È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

### **Art. 38 – Risorse idriche**

1. L'acqua deve essere usata in modo razionale evitando sprechi sia della frazione potabile che di quella superficiale e profonda. Il Comune vigila sull'applicazione delle leggi vigenti in materia collaborando con gli uffici pubblici e le aziende concessionarie competenti in materia.
2. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, agricoli e zootecnici e per le sole attività regolarmente autorizzate per le quali è prescritto l'uso di acque potabili.
3. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, a partire dalle ore 8 fino alle ore 22 è vietato il prelievo di acqua per utilizzo extra domestico quale, ad esempio, annaffiamento di orti e giardini e lavaggio di autoveicoli. E' facoltà del Sindaco, ove se ne manifestino le condizioni, ridurre il suddetto periodo ovvero estenderlo ad altri periodi dell'anno, ovvero concedere deroghe per specifiche e comprovate necessità.
4. Possono essere effettuati annaffiamenti anche nei periodi di divieto esclusivamente sui campi sportivi, i giardini e parchi di uso pubblico e gli spazi pubblici di igiene urbana qualora l'organizzazione del servizio non consenta il rispetto degli orari consentiti.

### **Art. 39 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni**

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non devono essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e devono essere affissi unicamente a cura del Comune o della ditta concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

2. Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente deve acquisire, oltre alla prescritta autorizzazione, il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque deve avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione.

## **TITOLO IX - SICUREZZA PUBBLICA**

### **Art. 40 - Lavori su suolo pubblico**

1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico devono adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti.

### **Art. 41 - Atti contrari alla sicurezza**

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.
2. È inoltre vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

### **Art. 42 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco deve essere dato almeno dieci giorni prima.

#### **Art. 43 - Accatastamento di legno o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per il deposito, la vendita o la lavorazione senza autorizzazione del Comune, subordinato al nulla osta dei Vigili del Fuoco.
2. Nei sotterranei, nelle rimesse e nelle soffitte di case di abitazione è consentita la sola presenza dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato; non è inoltre consentito l'accumulo di materiale da imballaggio, carta straccia, tessuti o plastiche o altri materiali infiammabili.
3. Le bombole di gas ad uso domestico devono essere depositate o installate all'esterno, debitamente isolate dai locali dove si trovano gli apparecchi di utilizzazione.
4. Tutte le attività agricole, artigianali artistiche e del tempo libero che richiedono l'impiego di fuochi o fiamma libera possono essere effettuate solo in presenza di idonei mezzi di spegnimento e con tutte le cautele che impediscano la propagazione del fuoco, fumi ed esalazioni.

#### **Art. 44 - Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
3. I portici, gli androni e le scale dei caseggiati e tutte le aree aperte al pubblico devono essere sempre illuminati con luce naturale o artificiale. Se sono privi di illuminazione artificiale devono essere chiusi al tramonto ed accessibili ai soli proprietari o conduttori.

## **TITOLO X - NETTEZZA PUBBLICA**

### **Art. 45 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

1. In caso di abbondanti nevicate che determinino situazioni di pericolo o disagio cui non si possa far fronte con i normali mezzi a disposizione, i proprietari, gli amministratori di condominio, gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, devono provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o della sede stradale fino agli accessi predetti.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco può, inoltre, ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

### **Art. 46 - Nettezza del suolo**

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici, e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti.
2. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere.

### **Art. 47 - Distribuzione di volantini ed adesivi - graffiti**

1. È vietato sulle strade piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico, distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, se non autorizzati dai competenti Uffici comunali.
2. E' vietata l'affissione di volantini di qualsiasi genere ai segnali stradali, ai contenitori dei rifiuti e ad altri arredi urbani; ogni altro tipo di affissione deve essere effettuata in modo da consentire la facile rimozione, senza danno al supporto e con l'impegno di rimozione e da parte dell'autore.

3. E' vietato scrivere sui muri e sulle altre superfici esposte degli spazi pubblici ed aperti al pubblico con graffi, pennelli, pennarelli, spruzzi o altro, salvo che per necessità di riferimenti di cantiere.
4. I proprietari degli immobili sono tenuti a cancellare tempestivamente le scritte. In caso di inadempienza ad una ordinanza del Sindaco la cancellazione è effettuata dal Comune in danno.
5. Previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, è consentita la realizzazione di pitture o decorazioni murali permanenti, prive di iscrizioni pubblicitarie, su spazi appositi, in armonia con il decoro urbano e a condizione che ne sia garantita la manutenzione a cura degli autori o della proprietà. In occasione di manifestazioni è consentita la pitturazione temporanea di superfici a condizione che gli autori usino materiali che consentano la rimozione e il ripristino del supporto e con il consenso delle proprietà interessate.
6. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia può promuovere la manutenzione o il restauro di pitture murali, edicole, lapidi, iscrizioni storiche poste su immobili privati o pubblici. I proprietari di detti immobili ove non intendano effettuare direttamente la manutenzione non possono opporsi a che questa sia effettuata dal Comune o da altri incaricati da questo, e sono tenuti alla corretta conservazione delle opere restaurate.

#### **Art. 48 – Scarico di rottami, detriti e prodotti agricoli**

1. È vietato scaricare rottami o detriti se non nei termini previsti dalle norme di legge e prescrizioni del Comune. I trasporti attraverso le strade urbane o extraurbane di materiali di demolizione, scavi o prodotti agricoli devono essere eseguiti con veicolo adatto e in modo da evitare spandimento o diffusione di polveri.
2. Per i materiali soggetti ad obbligo di smaltimento in discarica l'Autorità Comunale effettua i controlli di origine e destinazione e può prescrivere itinerari obbligatori o limiti orari per l'effettuazione delle operazioni.
3. In caso di inosservanza, oltre alle sanzioni previste, il Comune provvede direttamente alle pulizie e rimozioni, con rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi per danni a terzi.

#### **Art. 49 - Materiale maleodorante**

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. I depositi, anche temporanei, e i trasporti di materiale putrescibile o fonte di esalazioni o dispersioni, devono avvenire al di fuori dei centri abitati e in modo da non causare danno o disturbo alla salute ed alla pubblica quiete.
3. Devono inoltre essere evitate esalazioni di fumi ed odori sgradevoli o molesti di qualsiasi tipo.
4. È vietato bruciare sterpi, rifiuti o qualsiasi altro materiale. Sono fatte salve le disposizioni in materia contenute nel regolamento comunale del verde pubblico e privato. Sono in ogni caso vietate le accensioni non autorizzate sul territorio comunale.
5. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, devono essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

#### **Art. 50 - Trasporto di materiale di facile dispersione**

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

#### **Art. 51 - Cura delle siepi e piante**

1. I proprietari o conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere, danneggiare le strade o limitare l'utilizzo dell'area o del suolo pubblico, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale.

#### **Art. 52 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

### **Art. 53 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie**

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

### **Art. 54 - Lavori agricoli pericolosi o molesti**

1. I lavori agricoli che possono essere fonte di pericolo e di molestia per le persone non addette devono essere eseguiti in orari e con modalità tali da non creare rischi e disturbi per i residenti.
2. Gli spargimenti di prodotti chimici o di polverulenti che presentino rischio di aggressione e le raccolte che sollevino polveri devono essere effettuate dopo aver avvisato i residenti negli immobili circostanti affinché provvedano a mettere al riparo abitazioni e cose. Il lavoro deve essere sospeso in caso di vento che favorisca la dispersione incontrollata;
3. I lavori ed i trasporti rumorosi devono essere effettuati preferibilmente durante le ore diurne;
4. L'accumulo e lo spargimento di letame devono essere eseguiti in modo da limitarne le esalazioni e la proliferazione di insetti;
5. L'irrigazione a pioggia non deve irrorare le sedi stradali o le proprietà confinanti;
6. I conduttori di lavori agricoli sono tenuti al ripristino e alla pulizia di spazi e attrezzature pubblici che risultassero danneggiati o lordati in seguito a lavori eseguiti da loro o per loro conto.

## **TITOLO XI - NORME FINALI**

### **Art. 55 - Sistema sanzionatorio**

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, articolo 106); si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 56 - Sanzioni pecuniarie**

1. Le sanzioni relative alle violazioni degli articoli del presente Regolamento verranno determinate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento ed aggiornate periodicamente per adeguarle all'andamento dell'inflazione.

### **Art. 57 - Conseguenze pregiudizievoli**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo precedente il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.
2. In caso di inadempienza, l'Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n.142, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
3. A prescindere dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per recidiva nella osservanza delle disposizione del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni, o ripristino, conseguenti alla violazione accertata;
  - c) per morosità del pagamento dei tributi, canoni e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza del titolo concessorio o autorizzativo.

La sospensione può protrarsi sino a quando il trasgressore non adempia agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

## **Art. 58 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga tutti i regolamenti, atti e provvedimenti amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

## SOMMARIO

REGOLAMENTO DI .....	ART. 17 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI .....
	ART. 18 - INSTALLAZIONE DI PALCHI, TRIBUNE ED ALTRE STRUTTURE SOPRAELEVATE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI OCCASIONALI .....
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
ART. 1 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE .....	
ART. 2 - DEFINIZIONI .....	<b>TITOLO VI - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI</b> .....
ART. 3 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE .....	<b>2</b>
ART. 4 - AUSILIO E COLLABORAZIONE VOLONTARIA .....	ART. 21 - CIRCOLAZIONE DI ANIMALI .....
	ART. 22 - DETENZIONE CANI E GATTI - OBBLIGHI .....
<b>TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</b> .....	ART. 23 - CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO .....
ART. 5 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI - REGIME GENERALE DEGLI ATTI DI ASSENSO .....	ART. 24 - CUSTODIA DEI CANI .....
ART. 6 - PUBBLICITÀ DEI TITOLI AUTORIZZATIVI .....	ART. 25 - DIVIETI .....
ART. 7 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO .....	ART. 26 - RIFIUTI ORGANICI DEGLI ANIMALI .....
	ART. 27 - ANAGRAFE CANINA .....
<b>TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - POSTEGGI</b> .....	ART. 28 - NORME DI RINVIO .....
ART. 8 - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....	<b>TITOLO VII - QUIETE PUBBLICA</b> .....
ART. 9 - VETRINE DEI NEGOZI .....	<b>5</b>
ART. 10 - MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI .....	ART. 29 - SUONO DELLE CAMPANE .....
	ART. 30 - RUMORI NELLE CASE - LAVORI NELLE ABITAZIONI .....
<b>TITOLO IV - INSTALLAZIONE TENDE</b> .....	ART. 31 - ORARIO PER ATTIVITÀ RUMOROSE .....
ART. 11 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI INSTALLARE TENDE .....	ART. 32 - RUMORI FASTIDIOSI .....
ART. 12 - INSTALLAZIONE DI TENDE SU SPAZI PUBBLICI .....	<b>TITOLO VIII - DIVIETI</b> .....
ART. 13 - DIVIETI E LIMITAZIONI .....	<b>7</b>
ART. 14 - CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE TENDE .....	ART. 33 - OPERAZIONI VIETATE IN LUOGHI PUBBLICI .....
ART. 15 - ESTETICA DELLE TENDE .....	<b>8</b>
	ART. 34 - ATTI CONTRO IL DECORO E LA DECENZA .....
<b>TITOLO V - TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI</b> .....	ART. 35 - CAROVANE .....
ART. 16 - AGIBILITÀ PER TEATRI ED ALTRI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO .....	ART. 36 - VASCHE E FONTANE .....
	ART. 37 - DANNEGGIAMENTI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO .....
	ART. 38 - RISORSE IDRICHE .....
	ART. 39 - PUBBLICITÀ A MEZZO DI MANIFESTI, AVVISI, STAMPATI E STRISCIONI .....
	<b>TITOLO IX - SICUREZZA PUBBLICA</b> .....
	ART. 40 - LAVORI SU SUOLO PUBBLICO .....
	ART. 41 - ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA .....
	ART. 42 - CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI .....

ART. 43 - ACCATASTAMENTO DI LEGNO O DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI.....	ART. 50 - TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE.....	
ART. 44 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO .....	ART. 51.- CURA DELLE SIEPI E PIANTE.....	22
<b>TITOLO X - NETTEZZA PUBBLICA.....</b>	ART. 52 - MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI.....	22
ART. 45 - SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO .....	ART. 53 - PULIZIA DEI COLATORI LATERALI ALLE PUBBLICHE VIE .....	23
ART. 46 - NETTEZZA DEL SUOLO.....	ART. 54 - LAVORI AGRICOLI PERICOLOSI O MOLESTI.....	23
ART. 47 - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI ED ADESIVI - GRAFFITI.....	<b>TITOLO XI - NORME FINALI.....</b>	
ART. 48 – SCARICO DI ROTTAMI, DETRITI E PRODOTTI AGRICOLI.....	ART. 55.- SISTEMA SANZIONATORIO.....	23
ART. 49 - MATERIALE MALEODORANTE.....	ART. 56 - SANZIONI PECUNIARIE .....	
	ART. 57.- CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI.....	24
	ART. 58.- ENTRATA IN VIGORE.....	24
	<b>SOMMARIO .....</b>	